notardilizia&notaioliscio
associati
Potenza - Laurenzana - Venosa
0971 444 777
www.notardilizia.it

notardilizia&notaioliscio
associati

Rep. n. 101099 Racc. n. 28591

ATTO PORTANTE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA "ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI NAZIONALE (A.I.A.S.) ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)" - RETE ASSOCIATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, addì otto del mese di Maggio
- 8 Maggio 2023 -
In Potenza, nel mio studio, al Piazzale Don Uva n. 1.
Innanzi a me Dr. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina.

Registrato a Potenza
il 18 maggio 2023
al n. 2067

E' PRESENTE

- BAGNALE Giulio Francesco, consulente aziendale, nato a Matera il 12 novembre 1963;
residente ivi alla Via Passarelli n. 113;
munito del seguente documento di riconoscimento:
passaporto n. YA7619831 rilasciato dalla Questura di Potenza il 14 aprile 2015, valido fino al 13 aprile 2025;
il quale interviene al presente atto nella espressa qualità di procuratore speciale della Associazione:
"ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI NAZIONALE (A.I.A.S.) ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)" - RETE ASSOCIATIVA,
già:
"ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI (A.I.A.S.)" - Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS),
con sede in Roma, via Cipro n. 4/H, codice fiscale 80197830583, partita IVA 05647491009, Ente riconosciuto giuridicamente con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1070 del 28 maggio 1968, Associazione di Promozione Sociale iscritta al n. 16 Registro Nazionale L. 383 del 7 dicembre 2000 (di seguito **Associazione**);
giusta procura speciale a rogito Notar Pietro Costamante da Palermo, in data 23 marzo 2023, rep. n. 26943, ad esso conferita da NICITRA Salvatore, nato a Palermo il 21 gennaio 1966, nella espressa qualità di Presidente Nazionale della Associazione anzidetta ed a tanto autorizzato in virtù di delibera assembleare del giorno 23 settembre 2022, giusta verbale a rogito del Notaio Giovanni Giuliani da Roma, in pari data, Rep.n. 73.051, Racc.n. 27.834, registrato a Roma 1 il 27 settembre 2022 al n. 28373, con la quale, tra l'altro,
si autorizzava il Presidente ad apportare al predetto atto ed all'allegato Statuto, anche per mezzo di procuratore speciale, le modifiche eventualmente necessarie perchè gli stessi siano pienamente conformi alle disposizioni di legge e procedere con la conseguente iscrizione dell'Associazione nel RUNTS;
detta procura, in copia conforme di documento informatico, rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" in

data 27 marzo 2023, da me Notaio verificata in data 20 aprile 2023, si allega al presente atto sotto la lettera **A)**, previa lettura da me Notaio datane, per farne parte integrante e sostanziale.
Detto comparente, della cui identità personale, nonchè qualifica, io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto al quale

SI PREMETTE

- che, come dichiara il comparente, nella predetta qualità:
-- con delibera del 23 settembre 2022, giusta verbale a rogito del Notaio Giovanni Giuliani da Roma, in pari data, Rep.n. 73.051, Racc.n. 27.834, Registrato a Roma 1 il 27 settembre 2022 al n. 28373, l'assemblea dell'Associazione deliberava:
* di approvare le modifiche allo Statuto Associativo, così come lette ed illustrate dal Presidente, prima di richiedere l'iscrizione al RUNTS, volte a disciplinare l'attività dell'Associazione - Rete Associativa ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 117/2017;
* di autorizzare il Presidente ad apportare al predetto atto ed all'allegato Statuto, anche per mezzo di procuratore speciale, le modifiche eventualmente necessarie perchè gli stessi siano pienamente conformi alle disposizioni di legge e procedere con la conseguente iscrizione dell'Associazione nel RUNTS;
- che, al fine di coordinare in modo armonico e coerente il testo dello statuto con la sua completa articolazione, si rende necessario apportare modifiche ed integrazioni all'art. 17 dello Statuto dell'Associazione, onde procedere alla iscrizione della stessa nel R.U.N.T.S.; cosicchè è stato richiesto il mio intervento.

TANTO PREMESSO

che viene espressamente richiamato e confermato e che deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Il comparente, nella qualità predetta, all'uopo autorizzato con la procura allegata al presente atto sotto la lettera A), rilasciata da NICITRA Salvatore, a sua volta delegato ed autorizzato con delibera assembleare del 23 settembre 2022, in premessa citata, al fine di consentire l'adeguamento dello Statuto dell'Associazione **"ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI NAZIONALE (A.I.A.S.) ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)" - RETE ASSOCIATIVA** e di coordinare in modo armonico e coerente il testo dello statuto con la sua completa articolazione,
per procedere all'iscrizione della stessa nel R.U.N.T.S.,

modifica

***) L'art 17 dello Statuto con la seguente formulazione:**
"ART.17 - COSTITUZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE

L'assemblea Nazionale è costituita dagli associati e dagli enti aderenti e, senza diritto di voto, dai Consiglieri Nazionali.
I partecipanti all'assemblea senza diritto di voto non concorrono alla formazione del quorum costituivo dell'assemblea.
Ciascun associato ha diritto a un voto.
Alle Sezioni vengono attribuiti ulteriori 4 (quattro) voti aggiuntivi, in proporzione al numero dei loro associati, in misura di 1 (uno) ogni 50 (cinquanta) soci oltre i primi 20 (venti), calcolati con riferimento alla media dei soci del triennio antecedente.
Inoltre, agli associati ETS e a tutti gli altri Enti aderenti non rientranti nel novero del terzo settore, il diritto di voto è ulteriormente ampliato, in funzione della media triennale dei contributi variabili effettivamente versati nei tre anni precedenti. La somma dei diritti di voto commisurati ai suddetti contributi non potrà essere superiore al 49% (quarantanove per cento) del totale dei diritti di voto assembleari.
I voti aggiuntivi derivanti dalla contribuzione effettivamente versata per il finanziamento della rete associativa, sia per obbligo di statuto che su base volontaria, sono così determinati:

1. totale complessivo dei voti aggiuntivi legati alla contribuzione = totale voti complessivi spettanti ai sensi dei precedenti commi moltiplicato per 0,96078431:

2. quoziente = totale finanziamenti versati dagli associati diviso totale teorico dei voti aggiuntivi di cui al precedente punto n. 1; il quoziente così ottenuto verrà arrotondato per eccesso alla frazione di 100,00 euro (cento euro).

L'associato avrà diritto a tanti voti aggiuntivi da esercitare in assemblea pari al numero di quozienti interi calcolati in rapporto alla contribuzione effettivamente versata (obbligatoria + volontaria), come quantificati ai precedenti punti n. 1 e n. 2 e comunque fino a un massimo di 5 (cinque) voti aggiuntivi.
Per le su indicate finalità, per "contribuzione effettivamente versata" deve intendersi la media dei contributi annuali effettivamente versati nei tre esercizi finanziari precedenti la data dell'assemblea. Le sezioni e gli Enti aderenti inadempienti, che non sono in regola con il versamento effettivo dei contributi dovuti, anche con riferimento a un solo esercizio del triennio precedente l'assemblea, decadranno dal diritto di esercitare il voto aggiuntivo derivante dall'onere di finanziamento dell'Associazione nazionale; l'inadempimento a tal fine è considerato rilevante nel caso in cui l'associato non regolarizzi la sua posizione, con il versamento integrale di quanto dovuto, entro i dieci giorni che precedono l'inizio dei lavori dell'assemblea.

I voti sono espressi dal legale rappresentante pro-tempore e/o dai delegati degli associati.
Nell'Assemblea nazionale ogni avente diritto al voto può essere rappresentato mediante delega ad altro avente diritto al voto in Assemblea.
Nessun intervenuto in assemblea potrà avere più di quattro deleghe."
fermo ed invariato il resto dello statuto associativo.

ARTICOLO 2

Il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione - con incorporate le modifiche innanzi eseguite dal comparente, a tal uopo delegato - viene consegnato a me Notaio che provvedo ad allegarlo al presente atto, sotto la lettera **B)**, con dispensa espressa dalla lettura.

ARTICOLO 3

Le spese del presente e dipendenti sono assunte come per legge.
Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017.

Richiesto,
io Notaio ho diretto e ricevuto l'atto presente, in parte dattiloscritto a norma di legge, su mia dettatura da persona di mia fiducia, ed in parte scritto di mio pugno.
Di esso ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, essendo le ore 18,10 (diciotto e dieci).
Consta di un foglio di cui occupate tre facciate e quanto sin qui della presente.

FIRMATO: Giulio Francesco Bagnale, Antonio Di Lizia Notaio
segue sigillo

ALLEGATO A) AL
N. 28591 DI RACC.

Repertorio n. 26943

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré,

il giorno ventitrè del mese di marzo,

(23/03/2023).

In Palermo e nel mio studio in via Rosolino Pilo n. 67, palazzo Pajno.

Davanti a me dott. Pietro Costamante, notaio residente In Palermo, iscritto nel Ruolo del Collegio notarile dei Distretti Notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese,

è comparso:

- **NICITRA Salvatore**, nato in Palermo il giorno 21 gennaio 1966, residente in Palermo, via dei Nebrodi n. 138, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella espressa qualità di Presidente Nazionale della **"ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI (A.I.A.S.) ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)" - RETE ASSOCIATIVA"**, con sede in Roma, via Cipro n. 4/H, ove domicilia per la qualità, codice fiscale 80197830583, partita IVA 05647491009, Ente riconosciuto giuridicamente con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1070 del 28 maggio 1968, Associazione di Promozione Sociale iscritta al n. 16 Registro Nazionale L. 383 del 7 dicembre 2000 (di seguito Associazione), ed a quanto infra autorizzato giusta delibera assembleare del giorno 23 settembre 2022, verbalizzata dal Notaio Giovanni Giuliani da Roma, in pari data, rep. n. 73.051, Racc.n. 27.834, registrata a Roma 1 il 27 settembre 2022 al n. 28373, con la quale, tra l'altro, si autorizzava il Presidente ad

apportare al predetto atto ed all'allegato Statuto, anche per mezzo di procuratore speciale, le modifiche eventualmente necessarie perchè gli stessi fossero pienamente conformi alle disposizioni di legge e procedere con la conseguente iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

Detto comparente, della cui identità personale, nonché qualifica, sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto in forza del quale

nomina e costituisce

quale procuratore speciale:

BAGNALE Giulio Francesco, nato a Matera il 12 novembre 1963, residente ivi alla Via Passarelli n. 113;

all'oggetto che in nome, conto ed interesse dell'Associazione **"ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI (A.I.A.S.) ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)" - RETE ASSOCIATIVA"** intervenga nell'atto portante modifiche allo Statuto dell'Associazione anzidetta al fine di consentire l'adeguamento dello stesso e di coordinare in modo armonico e coerente il testo dello statuto con la sua completa articolazione, per procedere all'iscrizione della Associazione nel R.U.N.T.S..

Detto procuratore, pertanto, resta espressamente autorizzato ad esprimere il proprio consenso alle modifiche statutarie.

A tal uopo conferisce al nominato procuratore ogni e qualsiasi potere per l'espletamento del presente mandato e dichiara di ritenere per rato e valido l'operato dello stesso, il tutto da esaurirsi in un unico contesto e con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge.

E richiesto io

notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente che lo approva.

E' scritto da

persona di mia fiducia e da me notaio su un foglio per due pagine e quanto

di questa e viene sottoscritto alle ore dodici e minuti

Il comparente

Salvatore Nicita

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

esign

Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **PROCURA DIGITALE.pdf.p7m** è un documento elettronico di tipo **CAdES (busta P7M con documento firmato)**.

Questo rapporto di verifica è stato generato in data 20/04/2023 alle 09:11:01 UTC.

2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) PIETRO COSTAMANTE	Consiglio Nazionale del Notariato	✓

3. Dettagli

- Nome file: **PROCURA DIGITALE.pdf.p7m**
- Impronta del file: **7cea174d4e9942bedf0319ae8bc1617f40a3cb11ac6043a3459f9a703b1b28df**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **20/04/2023 alle 09:10:27 UTC**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - PIETRO COSTAMANTE

Questa firma è stata apposta da **PIETRO COSTAMANTE**, C.F./P.IVA **TINIT-CSTPTR60L11G273Y**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].
Firma apposta in data: **27/03/2023 alle 11:57:47 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - PIETRO COSTAMANTE

- Nome e Cognome del soggetto: **PIETRO COSTAMANTE**

- Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-CSTPTR60L11G273Y
- Titolo: **Notaio**
- Organizzazione: **DISTRETTO NOTARILE DI PALERMO:80030980827**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **10 2e**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf, https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **10/09/2020 alle 11:14:35 UTC** al **10/09/2023 alle 11:14:35 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **11310** emessa in data **20/04/2023 alle 07:00:11 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **20/04/2023 alle 07:00:11 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **30** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019

- Nome e Cognome del soggetto: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf**
- Validità: dal **22/10/2019 alle 08:12:35 UTC** al **22/10/2039 alle 08:12:35 UTC**

COPIA CARTACEA CONFORME DI DOCUMENTO INFORMATICO

Rilasciata ai sensi dell'art.23, comma 2-bis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Certifico io sottoscritto dott. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, che il documento sopra esteso composto di numero tre facciate, costituisce copia cartacea fedele e conforme di copia di documento informatico la cui impronta, calcolata con l'algoritmo denominato **7cea174d4e9942bedf0319ae8bc1617f40a3cb11ac6043a3459f9a703b1b28df** - ha il seguente valore: "SHA256".

Detta impronta è stata codificata con firma digitale da me Notaio verificata con esito tecnico positivo attraverso il servizio e-Sign software di firma realizzato da Notartel S.p.A. per il Consiglio Nazionale del Notariato, Roma.

A seguito del procedimento di verifica, da me Notaio effettuata in data odierna alle ore italiane **09:10:27 UTC**, l'impronta sopra citata è risultata essere stata codificata a mezzo della chiave privata corrispondente alla chiave pubblica contenuta nel certificato di firma avente i seguenti dati identificativi:

Certificato n. 1 - **PIETRO COSTAMANTE**

Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-CSTPTR60L11G273Y**

Titolo: Notaio

Numero di serie: **10 2e**

Il certificato è risultato essere in corso di validità ed emesso da:

Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019

ente iscritto all'elenco dei certificatori e non revocato secondo la lista di revoca e sospensione (CRL) aggiornata al giorno ed ora di verifica sopra indicati.

Potenza - Piazzale Don Uva n. 1, venti aprile duemilaventitrè

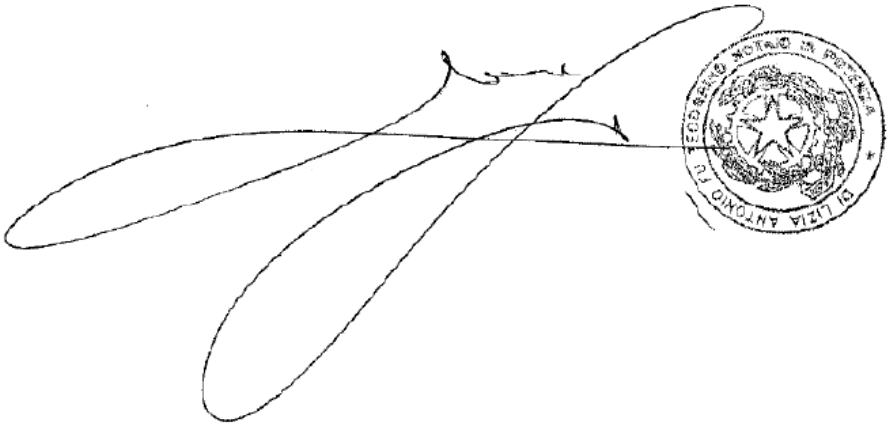

Allegato "B" al n. 28591 di Raccolta

notardilizia&notaioliscio
associati

STATUTO DELL'"ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI NAZIONALE (A.I.A.S.) ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)" - RETE ASSOCIATIVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - FINALITA' E SCOPI - AUTONOMIA

ART.1 - COSTITUZIONE

Registrato a Potenza
il 18 maggio 2023
al n. 2067

E' costituita l'"ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI NAZIONALE ENTE DEL TERZO SETTORE" o anche "A.I.A.S. NAZIONALE ETS", con sede in Roma, costituita nella forma giuridica di associazione, disciplinata dal codice civile e dal D.Lgs.n. 117/2017 per l'indipendenza, l'autonomia e la sicurezza delle persone disabili, non autosufficienti e/o comunque fragili.

Essa, dotata di personalità giuridica, sorta sin dal 1954, agisce nello spirito del volontariato; non ha scopi di lucro non ammette discriminazioni di genere, di etnia, di lingua, di nazionalità, di religione, di ideologia politica, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nei campi socio-assistenziali, socio-sanitari e lavorativo e in particolare nei settori specificati nel successivo art. 2.

L'associazione nazionale è aperta a chiunque intenda operare per tutelare e promuovere il diritto delle persone con disabilità alla riabilitazione, alla salute, all'educazione, all'istruzione, al lavoro, all'integrazione sociale, per attuare una valida prevenzione della disabilità, in armonia con quanto sancito dalla Costituzione Italiana e della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

L'Associazione nazionale intende operare con le funzioni della Rete Associativa ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117.

ART. 2 - FINALITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'A.I.A.S. svolge in via principale le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, politico, economico, sociale e culturale che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomie delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali.

Svolge servizi strumentali in favore di Enti del Terzo Settore secondo le previsioni di cui all'art. 5, primo comma, lettera m) del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione nazionale considera basilare lo sviluppo della cultura della positività della disabilità e della solidarietà e che ogni persona, a prescindere dalla situazione di disabilità, dallo stato di salute e dall'età, ha diritto ina-

lienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente.	
L'Associazione nazionale: a) rappresenta gli associati negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello nazionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio nazionale; b) partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, rappresentando gli associati negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento; c) svolge attività di indirizzo, coordinamento, consulenza per i propri associati per la gestione delle attività associative, con particolare riguardo alle problematiche giuridiche, amministrative e fiscali; d) promuove e sviluppa, anche sotto forma di autocontrollo, e svolge assistenza tecnica nei confronti degli enti associati; e) emana direttive e linee guida; f) svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi; g) effettua stampa associativa, pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale; h) effettua raccolta di fondi a scopi solidali ed umanitari, destinati al sostegno della ricerca scientifica, della cooperazione internazionale e dello sviluppo; realizza progetti di interesse associativo; i) svolge attività di servizio a favore dei propri associati; l) effettua il monitoraggio dell'attività degli enti associati, anche con riguardo al loro impatto sociale; m) promuove partenariati e protocolli di intesa e stipula convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati; n) instaura ed intensifica i rapporti con gli Organi legislativi internazionali, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e Centri, Pubblici e Privati, che attuano i servizi di cura, assistenza e/o riabilitazione socio sanitaria e/o di ricerca, allo scopo di sensibilizzarsi ad agire in sede legislativa ed operativa in armonia con le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie; o) promuove e sollecita ricerche sistematiche sulle cause della disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi; dà alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e legislativo per una adeguata comprensione e gestione della situazione; p) promuove sul piano Nazionale la raccolta di dati statistici ed agisce come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni scientifiche, giuridiche e pratiche sul problema della disabilità, con particolar riguardo	

alle patologie encefaliche;

q) promuove ogni attività che sia utile a realizzare una riabilitazione come processo multiforme, pluridimensionale ed interdisciplinare: ossia non solamente, come momento medico, ma sociale, educativo, culturale, sportivo e lavorativo; propone conferenze, congressi e studi, volti alla soluzione dei problemi relativi alla prevenzione, cura e riabilitazione della disabilità;

r) promuove la pubblicazione e la diffusione di notizie, articoli, periodici, riviste o libri, sugli aspetti medici, legali e pratici. Bandisce anche concorsi per tesi di laurea aventi ad oggetto tali argomenti;

s) sollecita l'attuazione e lo sviluppo su tutto il territorio nazionale di servizi di riabilitazione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità per favorire la piena integrazione sociale; sviluppa la concezione dei servizi come "funzione pubblica", indifferentemente dalla configurazione degli apparati che li producono e li erogano;

t) promuove l'integrazione scolastica ad ogni livello, la qualificazione professionale ed il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità con il riconoscimento del diritto effettivo alla retribuzione, fondato sul principio dell'eguale partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo, sollecita la fornitura di strumenti, attrezzature tecnologiche, presidi e servizi funzionali all'effettivo esercizio di tali diritti e quant'altro necessario per raggiungere l'autonomia personale;

u) promuove la istituzione e/o la gestione di Centri, Servizi di Riabilitazione e socio assistenziali secondo la normativa vigente in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, col S.S.N., e regionale;

v) si impegna a far realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, le strutture socio-riabilitative e risorse economiche che siano sufficienti ed idonei a garantire una reale sicurezza sociale e condizioni di vita dignitosa anche ai disabili che non possono lavorare;

z) mantiene intese, collaborazioni e rapporti con le Università, centri di ricerca, Organizzazioni Sociali e Culturali e le Associazioni Nazionali e/o estere, che si occupano delle persone con disabilità per la soluzione dei problemi che le accomunano; produce ogni sforzo per favorire tutte le iniziative atte a costituire una efficace Federazione di tutte le Associazioni.

L'Associazione svolge dette attività senza fini di lucro, con assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate per legge, per Statuto o per Regolamento a fa-

vore di altre Sezioni dell'A.I.A.S. ETS; gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Dell'attività dell'Organizzazione viene redatto il Bilancio e Rendiconto annuale.
L'Associazione dovrà fare uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE"o dell'acronimo "ETS".
L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, restando di competenza del Consiglio Nazionale definire le attività di servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore (art. 5 lettera m) a favore delle proprie associate.
Nei confronti delle associazioni e degli enti che ad essa aderiscono, a mezzo degli organi statutari a ciò deputati, svolge una funzione di indirizzo, coordinamento, monitoraggio delle attività, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, nonché di verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Nazionale; anche promuovendo e rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello nazionale ed internazionale competenti per settore di interesse dell'associazione.

ART. 3 - AUTONOMIA

L'Associazione Nazionale, si articola in Sezioni Associate, in Comitati Regionali ed in Enti aderenti.
L'Associazione Nazionale, ogni Comitato Regionale, ciascuna Sezione e ciascun Ente hanno, sia nei reciproci rapporti che in quelli con i terzi, piena autonomia patrimoniale, amministrativa, contrattuale e giuridica, nel rispetto degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2.

TITOLO II

SOCI DELL'A.I.A.S. RETE ASSOCIATIVA

ART. 4 - SOCI DELL'A.I.A.S. RETE ASSOCIATIVA

Sono soci dell'Associazione Rete Associativa, alle condizioni e con le modalità previste dal presente Statuto:
- le Sezioni, come definite e disciplinate nel TITOLO III dello statuto e mediatamente i soci di queste, come disciplinati nel successivo art. 6;
- gli Enti aderenti;
- le persone giuridiche, ai sensi del titolo V, del Codice del Terzo Settore;

che abbiano accettato con dichiarazione scritta questo Statuto.
Possono aderire tutte le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e che si impegnano a rispettarne i contenuti.

Possono aderire alle condizioni fissate dal presente Statuto e con le modalità stabilite dall'Assemblea Nazionale, a titolo di Enti Aderenti, i soggetti che, pur non avendo tutte le caratteristiche previste dal presente art. 4, condividono i valori e le finalità della Rete Associativa e agiscono nell'ambito o operano per il suo sviluppo.
La possibilità di adesione di altri enti del Terzo settore non aventi natura associativa è definita dal regolamento delle adesioni, in armonia con le previsioni del presente Statuto e della normativa vigente.

TITOLO III
SEZIONI E COMITATI REGIONALI

ART. 5 – SEZIONI

Le sezioni sono articolazioni territoriali dell'Associazione fermo restando il principio della loro autonomia.
Le Sezioni devono avere un numero minimo di venti Soci. Esse vengono costituite una per Comune o in relazione al numero delle Aziende Sanitarie dello stesso ambito comunale, fatte salve le Sezioni esistenti. Vengono costituite alla presenza di un delegato dal Consiglio Nazionale scelto tra i Consiglieri Nazionali.
Il Consiglio Nazionale ratifica la costituzione.
Le Sezioni sono disciplinate dal presente Statuto e da un proprio Statuto e/o Regolamenti conforme a quello tipo, approvato dall'Assemblea dei Soci e dal Comitato Regionale, se costituito, e ratificato dal Consiglio Nazionale.
Le Sezioni possono essere associazioni ETS e possono assumere le configurazioni previste dal CTS (Codice del Terzo Settore), quali ODV, APS, Impresa sociale, o altro ente del terzo settore.
Le Sezioni possono chiedere alle autorità il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legislazione vigente.
Le Sezioni devono espressamente dichiarare nel proprio Statuto di accettare integralmente lo Statuto dell'Associazione.
Le Sezioni, oltre ai compiti generali di cui all'art. 2 ed a quelli meglio specificati nello Statuto e/o regolamento di Sezione, hanno il fine di:
a) istituire e gestire servizi a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie con espressa esclusione di fini di lucro, anche indiretto o che non rientrino in quelle tese alla integrazione sociale delle persone in situazione di handicap;
b) sollecitare gli Enti Pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di disabilità, istituire Centri di orientamento e formazione professionale, contribuire alla completa integrazione delle persone con disabilità, realizzando nei diversi quartieri, servizi sociali, residenziali, diurni, comunità protette, centro socioriabilitativi ed educativi, che perseguano gli scopi di rendere possibile una vi-

ta di relazione integrata;

c) gestire Scuole di Specializzazione, Corsi di aggiornamento o Formazione Professionale per Insegnanti ed Operatori Sociali e Sanitari, autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione o dalle Regioni o in convenzione con le Università;
d) perseguire l'obiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva delle persone con disabilità alla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi a loro destinati.

Le Sezioni possono accordarsi o consorziarsi con altre Sezioni per svolgere in comune, in tutto o in parte, le proprie attività.

Le Sezioni non possono recedere dall'Associazione. Le eventuali delibere adottate in contrasto sono nulle ed inefficaci di diritto.

Qualora l'Assemblea dei Soci e/o qualunque organismo statutario di una Sezione, oltre ai casi indicati al successivo art. 11, dovesse decidere autonomamente di recedere dall'Associazione, mantenendo o meno l'acronimo A.I.A.S. o sue assonanze letterali, il patrimonio della Sezione passa nella disponibilità provvisoria per la gestione temporanea da parte dell'A.I.A.S. Nazionale per la destinazione secondo le vigenti leggi e/o lo Statuto, con le modalità di cui all'art. 11.

ART. 6 - SOCI DELLE SEZIONI

Possono essere Soci le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano accettato con dichiarazione scritta questo Statuto, i Regolamenti Nazionali, Regionali e gli Statuti e/o Regolamenti Sezionali obbligandosi ad osservarli ed abbiano ottemperato alle norme previste per il tesseramento.

Il Socio appartiene ad una sola Sezione e la sua partecipazione alla vita associativa non è limitata temporalmente.

Possono essere soci anche altri Enti del Terzo Settore, nel rispetto dell'art. 24 D.Lgs. 117/2017.

I Soci sono Ordinari, Sostenitori, Benemeriti.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che abbiano adempiuto ai loro obblighi e pagato le quote associative nella misura fissata dall'Associazione.

Sono Soci Sostenitori coloro che versano almeno il quadruplo della quota annua fissata per i soci ordinari.

Sono Soci Benemeriti coloro che hanno acquisito particolari meriti operando come volontari, dipendenti o consulenti a favore dell'Associazione. Le persone meritevoli vengono segnalate dalla Sezione o da un Socio al Consiglio Nazionale il quale, acquisite, ove occorra, le informazioni del caso, delibera sulla proposta a scrutinio segreto.

I Soci Benemeriti non versano alcuna quota associativa.

I minori di anni 18 non possono conseguire la qualità di Socio Ordinario o Sostenitore; aderiscono al gruppo giovanile dell'A.I.A.S., se costituito. Essi possono partecipare alle

Assemblee Sezionali e con diritto di parola, ma non di voto.

ART. 7 - AMMISSIONE DEI SOCI DELLE SEZIONI

L'ammissione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione su domanda scritta dell'interessato presentato da due Soci.

La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il domicilio se diverso, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e dei Regolamenti Nazionali, Regionali e di Sezione; la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali e di prestarvi osservanza; l'attestazione di versamento della quota di ammissione ed ogni altra informazione prevista dai regolamenti o chiesta dalla Sezione.

La domanda dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve contenere: denominazione sociale, sede e codice fiscale e statuto; i motivi della richiesta.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla, nei rapporti con la Sezione, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Non può essere socio chi sia stato riconosciuto colpevole con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta valuta la richiesta e, accertata anche la inesistenza delle cause di incompatibilità previste dal successivo art. 9, accoglie o rigetta la domanda.

L'interessato non ammesso ha facoltà di ricorrere entro sessanta giorni dalla comunicazione al Comitato Regionale o, se non costituito, al Consiglio Nazionale, i quali informano la Sezione del ricorso e le assegnano un termine non superiore a trenta giorni per proporre controdeduzioni. Il Presidente della Sezione potrà illustrare le motivazioni.

Avverso la decisione del Comitato Regionale l'interessato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio Nazionale decide sul ricorso in via definitiva nella sua prima riunione successiva alla scadenza del termine previsto dal precedente comma: la decisione deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'interessato ed alla Sezione.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DEI SOCI DELLE SEZIONI

I Soci cesseranno di appartenere all'Associazione:

- per recesso;
- per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 dicembre di ogni anno;
- per decadenza;
- per espulsione.

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci interdetti

od inabilitati.

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:
a) non ottemperino o comunque violino le disposizioni di questo Statuto, dei Regolamenti ovvero delle delibere e delle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti nelle materie loro attribuite;
b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'Associazione;
c) versino in stato di incompatibilità;
d) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.
Il Socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo Statuto, che possono danneggiare moralmente l'Associazione nelle sue varie articolazioni.
I provvedimenti di decadenza, di sospensione e/o di espulsione sono adottati dal Consiglio Direttivo della Sezione.
Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal Presidente della Sezione.
I provvedimenti di sospensione sono adottati rispettivamente dal Presidente o dal Consiglio Nazionale nei confronti di soci che rivestano cariche in organi sociali nazionali o regionali o che siano Presidenti di Sezione.
Tali provvedimenti sono immediatamente efficaci.
Il Socio può chiedere, a pena di decadenza entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, al Comitato Regionale, se costituito o al Consiglio Nazionale di sospendere l'efficacia del provvedimento di sospensione, di decadenza o di espulsione.
L'interessato deve contestualmente consegnare copia dell'istanza alla Sezione che potrà controdedurre.
Il Comitato Regionale, se costituito o il Consiglio Nazionale delibera nella prima riunione successiva da tenersi entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso comunicando l'esito per iscritto all'interessato ed alla sezione competente.
La delibera di espulsione viene portata per la ratifica alla prima Assemblea della Sezione la quale decide in modo definitivo.
Il Socio espulso non potrà più fare parte dell'associazione, salvo che nel caso previsto dalla precedente lett. d), sia stato assolto dai reati contestatigli nei successivi gradi di giudizio.
Il Socio decaduto potrà essere riammesso su sua istanza ove siano cessati o rimossi i relativi motivi.

ART. 9 - INCOMPATIBILITA' DEI SOCI DELLE SEZIONI

I dipendenti delle Sezioni non possono essere Soci delle stesse.
Il Consiglio Direttivo, può derogare solo in casi particola-

ri ed eccezionali, e fino al massimo del 10% (dieci per cento) di tutti i soci della Sezione, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale a pena di inefficacia ed invalidità della delibera.
Nei casi di deroga il Socio dipendente che venga eletto ad una qualsiasi carica sociale deve optare per quest'ultima o per il rapporto di dipendenza, sono fatte salve le norme che disciplinano le Imprese Sociali. Se optasse per la carica sociale potrà essere insediato ed investito della funzione solo dopo avere presentato le sue irrevocabili dimissioni dal rapporto di lavoro ed essere stato integralmente e definitivamente liquidato di ogni sua spettanza con quietanza liberatoria.
La persona che sia socio di altro Ente che svolga attività similari a quelle svolte dalla Sezione di cui è socio non può ricoprire cariche sociali all'interno della Sezione.
Sono ammesse deroghe in casi particolari ed eccezionali previa autorizzazione del Consiglio Nazionale.

ART. 10 - ORGANI DELLE SEZIONI

Lo Statuto e/o Regolamento delle Sezioni deve espressamente prevedere una gestione democratica della Sezione stessa, attraverso organismi liberamente eletti dall'Assemblea dei Soci, assicurando la partecipazione delle persone disabili alla vita associativa.
Essi sono:
- l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Revisore Unico.

Possono essere costituiti la Giunta Esecutiva ed il Collegio dei Probiviri.
Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi e possono rivestire cariche sociali, i soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, fatta eccezione per le persone di cui al precedente art. 9, che abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno in corso, salvo che il Consiglio Nazionale, per le Sezioni commissariate, autorizzi con delibera motivata, l'integrale rinnovo delle procedure di associazione, con diritto di elettorato attivo e passivo a tutti i soci ammessi.
Ogni Socio ha un voto, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto e/o dal Regolamento della Sezione, anche ai sensi dell'art. 24, comma 2, del Codice del Terzo Settore.
L'Assemblea elegge direttamente il Presidente ed i componenti il consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo sarà composto dal Presidente e da almeno 2 membri.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e la Giunta Esecutiva, se prevista dallo Statuto Sezionale. Elegge a maggioranza il rappresentante della Sezione in seno al Comitato Regionale, ove costituito, con i criteri di cui all'art.12.

La Giunta Esecutiva è composta da almeno 3 membri, di cui sono membri di diritto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.
L'Assemblea elegge anche il Collegio dei Revisori dei Conti o nomina il Revisore esterno, ed il Collegio dei Probiviri, se previsto, composti rispettivamente di 3 membri effettivi e 2 supplenti nonché i rappresentanti della Sezione nell'Assemblea Nazionale.
Le norme che regolano l'elezione degli Organi delle Sezioni sono raccolte in un apposito Regolamento.
Tutte le cariche hanno durata triennale.
Le Sezioni hanno autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale e in quest'ambito sono autonome l'una dall'altra e dall'Associazione Nazionale.
Le Sezioni non impegnano la responsabilità delle altre Sezioni, né dell'Associazione Nazionale, né dei Comitati regionali per le obbligazioni da ciascuna di essa assunte. Reciprocamente esse non sono impegnate né responsabili per le obbligazioni assunte dai Comitati Regionali o dall'Associazione Nazionale.
Le Sezioni sono rappresentate di fronte ai terzi e in giudizio dal proprio Presidente.
Ciascuna Sezione ha un proprio patrimonio costituito dalle quote sociali nella misura stabilita dall'Assemblea Nazionale, da lasciti, contributi, donazioni mobiliari ed immobiliari di privati o di enti pubblici ed economie di gestione, destinando i beni e le rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto e/o Regolamenti propri.
Tutti questi elementi devono risultare nel bilancio annuale che obbligatoriamente deve essere redatto e sottoposto all'approvazione della Assemblea dei Soci.
Le Sezioni sono obbligate a versare alla Sede Centrale ed ai rispettivi Comitati regionali contributi finanziari così come fissati ogni anno dell'Assemblea Nazionale. Per l'anno di costituzione le Sezioni sono esentate dal versamento delle quote indicate.
Le Sezioni devono inviare alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale, entro trenta giorni dalla loro approvazione, copia dei verbali delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria e Relazione dei Revisori dei Conti allegata al bilancio, nonché la relazione annuale sull'attività svolta e tutti gli altri documenti eventualmente richiesti dagli Organi Nazionali e Regionali.
La Sezione è tenuta ad inviare ogni anno, unitamente ai contributi associativi, l'elenco dei Soci completo di tutte le informazioni anagrafiche e di contatto al Comitato Regionale ed alla Sede Centrale dell'Associazione.

ART. 11 - SCIOGLIMENTO DELLE SEZIONI

La Sezione può essere sciolta:

- per volontà dei suoi Soci;
- per decisione dell'Assemblea Nazionale, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti intervenuti, qualora vengano meno le finalità e gli scopi dell'Associazione, in mancanza di Soci ovvero nei casi in cui la Sezione agisca con l'acronimo A.I.A.S. o sue assonanze letterali non osservando lo Statuto dell'Associazione e/o la rappresentatività prevista dallo stesso.

In tali casi il Consiglio Nazionale dovrà destinare il patrimonio della Sezione che residuasse dopo l'esaurimento della liquidazione, a beneficio di altre Sezioni della Regione di appartenenza, sentito il Comitato Regionale, se costituito, che potrà valutare le opportune priorità, o alla Sede Centrale. Qualora la Sezione disciolta fosse ETS, il patrimonio residuo dovrà essere destinato a Sezioni costituite in ETS o all'A.I.A.S. nazionale, sentito, altresì, l'organismo di controllo ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ART. 12 - COMITATO REGIONALE

Il Comitato Regionale è l'organo di promozione, di incentivazione e coordinamento delle attività delle Sezioni in campo regionale, particolarmente per quanto attiene ai rapporti con l'Ente Regione e gli altri Enti pubblici ed è anche l'organismo di raccordo fra le Sezioni e gli Organi Centrali dell'Associazione. Esso è composto dai Presidenti di ciascuna Sezione e da un Rappresentante per ogni Sezione, nominato dal Consiglio Direttivo fra i Soci.

Il Comitato Regionale è l'organo di attuazione delle linee programmatiche e delle politiche associative deliberate dall'Assemblea Nazionale, con funzione di coordinamento regionale, di stimolo e propulsione ed è propositivo per il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale.

Il Comitato Regionale vigila sulle Sezioni, effettua ispezioni e controlli, su delega del Consiglio Nazionale e segnala, al Consiglio Nazionale eventuali inadempienze, irregolarità o deviazioni dagli scopi dell'Associazione.

Il Comitato elegge al suo interno un Coordinatore o un Presidente secondo quanto stabilito dal proprio Regolamento e almeno due membri appartenenti a Sezioni diverse, che costituiscono la Giunta.

Il Comitato e la Giunta durano in carica tre anni.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei suoi membri, si provvede alla sostituzione.

Il Comitato Regionale si istituisce se nella Regione sono costituite almeno tre Sezioni. I Rappresentanti della Sezione costituita da meno di tre anni partecipano al Comitato Regionale, ma non possono assumervi cariche sociali.

Esso deve riunirsi almeno ogni due mesi e la sua attività è disciplinata da un apposito Regolamento approvato dallo stesso comitato, ratificato dal Consiglio Nazionale ed inviato a

ciascuna Sezione che ne faccia parte.

Il Comitato Regionale esamina le proposte di modifica dello Statuto e/o Regolamento delle Sezioni, esprime il proprio parere e lo sottopone, comunque, alla ratifica del Consiglio Nazionale.

I verbali del Comitato Regionale devono essere inviati, entro venti giorni dall'approvazione al Consiglio Nazionale ed alle singole Sezioni che ne fanno parte.

TITOLO IV

ENTI ADERENTI RETE ASSOCIATIVA AIAS NAZIONALE

ART. 13 - ENTI ADERENTI

Sono Enti aderenti tutte le Istituzioni e le Associazioni di rilevante interesse scientifico e sociale che, condividendo gli scopi dell'A.I.A.S., chiedono ed ottengono di essere ammesse all'Associazione.

Possono aderire, altresì, le aziende operanti nel settore sanitario, socio-sanitario, socio-educativo e socio assistenziali e della formazione, in qualunque forma organizzate, che intendono essere rappresentate nelle materie di interesse comune e la cui adesione sia nell'interesse dell'Associazione Nazionale e delle sue articolazioni territoriali.

Le Istituzioni, le Associazioni e le Aziende che intendono aderire all'Associazione devono presentare richiesta di adesione all'A.I.A.S. Nazionale. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Nazionale.

Ogni Ente aderente, in regola con gli obblighi di cui al presente articolo, interviene con diritto di voto alle Assemblee Nazionali dell'A.I.A.S. tramite un proprio rappresentante. Ogni Ente Aderente può delegare il rappresentante di altro Ente Aderente. Ogni rappresentante di Enti Aderenti non potrà avere più di due deleghe.

Gli Enti Aderenti hanno diritto ad un seggio in seno al Consiglio Nazionale ed eleggono un rappresentante comune con la stessa durata in carica degli altri componenti il Consiglio Nazionale.

Gli enti aderenti devono:

1. Versare, entro il 30 giugno di ogni anno, le quote di contribuzione secondo quanto stabilito annualmente dall'Assemblea Nazionale.
2. In occasione di predisposizione, formazione o sottoscrizione di accordi collettivi, di qualsiasi livello, che riguardino materie di comune interesse, economico e non, contribuire alle spese sostenute dall'Associazione Nazionale.
3. Fornire tutte le informazioni richieste dall'Associazione per soddisfare ogni fabbisogno informativo utile al miglioramento del rapporto e alla rappresentanza in materie di interessi comuni.
4. Non incorrere, nelle persone dei propri amministratori, nelle condizioni che possono, in base al presente statuto, costituire causa di espulsione dei soci dall'Associazione.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo determina la decadenza dallo status di aderente. La decadenza viene deliberata dal Consiglio Nazionale. In ipotesi di decadenza la domanda di ammissione potrà essere riproposta venute meno le condizioni che hanno determinato la decadenza stessa.
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo valgono, laddove applicabili, le disposizioni del presente Statuto e sue successive modifiche.

TITOLO V

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI RETE ASSOCIATIVA AIAS NAZIONALE

ART. 14 - Le Sezioni e gli Enti Aderenti sono obbligati a versare alla Sede Centrale ed ai rispettivi Comitati regionali un contributo finanziario nella misura stabilita ogni anno dall'Assemblea Nazionale. Per l'anno di costituzione le Sezioni sono esentate dal versamento di tale contributo.
Le Sezioni e gli enti aderenti sono obbligati a versare, altresì, alla Sede Centrale un'ulteriore quota di contributo variabile commisurata al totale dei proventi e dei ricavi come risultanti dal bilancio dell'anno precedente delle stesse Sezioni e/o degli enti operativi di emanazione delle sezioni.
Per le Sezioni che operano in qualità di capogruppo di un raggruppamento temporaneo, i ricavi ed i proventi si considerano al netto di quanto spettante agli altri enti del raggruppamento, analogamente i ricavi ed i proventi dei Comitati Regionali si considerano al netto dei contributi ricevuti dalla Sezioni.
L'aliquota variabile di cui sopra e la base di calcolo viene stabilita ogni anno dall'Assemblea Nazionale.
È facoltà delle singole sezioni e degli Enti aderenti quella di versare ulteriori contributi, su base volontaria; in tal caso, la quota volontaria dei contributi versati entrerà nel computo della base di calcolo per la definizione del diritto di voto in assemblea, di cui al successivo articolo 17.

TITOLO VI

MUTUO SOCCORSO

ART. 15 - Le Sezioni, i Comitati Regionali e gli Enti aderenti, aderiscono al principio della solidarietà e dell'aiuto reciproco, ispirandosi al modello del "mutuo soccorso", in virtù del principio di aiutarsi, in caso di bisogno, senza fini di lucro, sotto forma di sussidi e fondi erogabili reciprocamente; ciò potrà attuarsi mediante qualunque forma di aiuto finanziario, purché a titolo gratuito, tra loro stessi, nell'ambito della propria autonomia e compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e comunque nel rispetto delle norme inderogabili fissate dal Codice del Terzo Settore.

TITOLO VII

ORGANI NAZIONALI

ART. 16 - ORGANI NAZIONALI

Sono Organi Nazionali dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei Revisori dei Conti - Organo di Controllo.

ART.17 - COSTITUZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE

L'assemblea Nazionale è costituita dagli associati e dagli enti aderenti e, senza diritto di voto, dai Consiglieri Nazionali.

I partecipanti all'assemblea senza diritto di voto non concorrono alla formazione del quorum costituivo dell'assemblea.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Alle Sezioni vengono attribuiti ulteriori 4 (quattro) voti aggiuntivi, in proporzione al numero dei loro associati, in misura di 1 (uno) ogni 50 (cinquanta) soci oltre i primi 20 (venti), calcolati con riferimento alla media dei soci del triennio antecedente.

Inoltre, agli associati ETS e a tutti gli altri Enti aderenti non rientranti nel novero del terzo settore, il diritto di voto è ulteriormente ampliato, in funzione della media triennale dei contributi variabili effettivamente versati nei tre anni precedenti. La somma dei diritti di voto commisurati ai suddetti contributi non potrà essere superiore al 49% (quarantanove per cento) del totale dei diritti di voto assembleari.

I voti aggiuntivi derivanti dalla contribuzione effettivamente versata per il finanziamento della rete associativa, sia per obbligo di statuto che su base volontaria, sono così determinati:

1. totale complessivo dei voti aggiuntivi legati alla contribuzione = totale voti complessivi spettanti ai sensi dei precedenti commi moltiplicato per 0,96078431:

2. quoziente = totale finanziamenti versati dagli associati diviso totale teorico dei voti aggiuntivi di cui al precedente punto n. 1; il quoziente così ottenuto verrà arrotondato per eccesso alla frazione di 100,00 euro (cento euro).

L'associato avrà diritto a tanti voti aggiuntivi da esercitare in assemblea pari al numero di quozienti interi calcolati in rapporto alla contribuzione effettivamente versata (obbligatoria + volontaria), come quantificati ai precedenti punti n. 1 e n. 2 e comunque fino a un massimo di 5 (cinque) voti aggiuntivi.

Per le su indicate finalità, per "contribuzione effettivamente versata" deve intendersi la media dei contributi annuali effettivamente versati nei tre esercizi finanziari precedenti la data dell'assemblea. Le sezioni e gli Enti aderenti inadempienti, che non sono in regola con il versamento effettivo dei contributi dovuti, anche con riferimento a un solo esercizio del triennio precedente l'assemblea, decadranno

dal diritto di esercitare il voto aggiuntivo derivante dall'onere di finanziamento dell'Associazione nazionale; l'inadempimento a tal fine è considerato rilevante nel caso in cui l'associato non regolarizzi la sua posizione, con il versamento integrale di quanto dovuto, entro i dieci giorni che precedono l'inizio dei lavori dell'assemblea.

I voti sono espressi dal legale rappresentante pro-tempore e/o dai delegati degli associati.

Nell'Assemblea nazionale ogni avente diritto al voto può essere rappresentato mediante delega ad altro avente diritto al voto in Assemblea.

Nessun intervenuto in assemblea potrà avere più di quattro deleghe.

ART. 18 - ASSEMBLEA NAZIONALE - ORDINARIA/STRAORDINARIA

L'Assemblea Nazionale viene convocata dal Presidente dell'Associazione in seduta Ordinaria una volta l'anno e non oltre il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'anno sociale (31 dicembre), o in seduta Straordinaria su una iniziativa o su richiesta del Consiglio Nazionale o del Collegio dei Revisori dei Conti o del 15% (quindici per cento) degli associati entro trenta giorni della richiesta stessa.

L'Assemblea deve essere convocata con avviso spedito 15 (quindici) giorni prima, o ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima, di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Le modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea sono disciplinate dall'apposito Regolamento approvato dall'assemblea.

Per le suindicate finalità ogni associato è tenuto a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

ART. 19 - SEDE E VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale si riunisce a Roma o in altre località indicate dal Consiglio Nazionale.

L'Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritti al voto ed in seconda convocazione, che potrà avere luogo non prima di un giorno dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 20 - POTERI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale:

a) delibera sulla relazione del Presidente dell'Associazione;

b) delibera sul Bilancio Consuntivo e Preventivo Nazionale unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e sulle altre eventuali relazioni finanziarie di quest'ultimo;

c) Delibera su ogni eventuale argomento all'ordine del giorno proposto dal Consiglio Nazionale, sia di propria iniziativa che su segnalazione dei soci;

d) Elegge, ogni triennio, allo scadere delle cariche, i componenti il Consiglio Nazionale, determinandone il numero, i Revisori dei Conti, ferme restando le cause di ineleggibilità previste dalla legge;

e) Provvede all'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti ed alle relative successive modifiche a norma dell'art. 34 del presente statuto, salvo che non decida di delegare la stesura e l'approvazione di regolamenti che disciplinano specifiche materie, al Consiglio Nazionale;

f) Elegge annualmente la commissione per la verifica e la validità del tesseramento delle Sezioni e della regolarità dei contributi versati, costituita da 3 membri proposti dalla Giunta Esecutiva;

g) Delibera sull'entità delle quote associative e sui contributi dovuti da ciascuna sezione e dagli enti aderenti e sulla loro ripartizione;

h) Delibera sulla proposta di scioglimento delle Sezioni.

ART. 21 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Nazionale.

In casi eccezionali e di urgenza il Presidente può deliberare con i poteri della Giunta Esecutiva.

In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, può delegare le sue attribuzioni al consigliere più anziano per

età, componente la Giunta.

ART. 22 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da un numero di membri variabile da 15 a 25 determinati ed eletti a norma dell'art. 20 del presente Statuto.

Le cariche elettive di cui sopra durano tre anni.

Chi ha ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione Nazionale per almeno un intero mandato, e non sia stato soggetto a revoca, può essere eletto dall'assemblea nazionale "Consigliere Anziano", entrando in soprannumero, a far parte del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, con diritto di voto.

La carica di "Consigliere Anziano" deve considerarsi conferita a tempo indeterminato, salvo dimissioni.

Partecipa alle sedute del Consiglio, con voto consultivo, il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.

ART. 23 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale si riunisce in seduta Ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta Straordinaria su iniziativa del Presidente Nazionale o su richiesta di almeno 7 Consiglieri o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti.

Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle condizioni di cui appresso, di cui si darà atto nel verbale:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti espressi, il voto del Presidente Nazionale vale doppio.

Quelle relative alla nomina del Presidente, del Segretario Generale, del Vice Presidente e dei due componenti della Giunta Nazionale, sono valide a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Alla terza votazione infruttuosa, le elezioni di cui sopra avvengono a maggioranza assoluta dei

presenti.

ART. 24 - POTERI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'organo di propulsione e di attuazione dello sviluppo e dell'indirizzo generale dell'associazione e provvede allo studio dei problemi di carattere generale, provvede, altresì, a stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi governativi competenti, con le Commissioni Parlamentari con le Associazioni consorelle e con le OO. SS., con le quali firma, delegando un'apposita commissione, anche i CCNL per conto di tutte le Sezioni e con gli Organismi Internazionali; ratifica la costituzione di Comitati Regionali, stimola e promuove l'istituzione delle Sezioni al livello territoriale, ratificandone la costituzione. La costituzione della Sezione avviene alla presenza di un membro del Consiglio Nazionale.

Esprime il proprio parere in merito ai Bilanci, che verranno presentati all'Assemblea e che saranno accompagnati dalle relazioni dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Nazionale elegge tra i Consiglieri: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e gli altri membri della Giunta, con le modalità indicate all'art. 23.

Il Consiglio Nazionale ratifica, previo esame, le eventuali modifiche allo Statuto e/o Regolamento delle Sezioni, dopo l'eventuale l'approvazione da parte del Comitato Regionale.

I Bilanci dovranno essere inviati ai Comitati Regionali ed alle Sezioni prima dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale saranno inviate ai Comitati Regionali, di pertinenza, entro 30 giorni dalla data della loro adozione definitiva.

Il Consiglio Nazionale inoltre:

a) annulla le delibere delle Sezioni o dei Comitati Regionali che siano in contrasto con lo Statuto o con i Regolamenti;

b) espelle i Soci che rivestono cariche in Organi Nazionali o Regionali o che siano Presidenti di Sezione nei casi indicati all'art. 8 dello Statuto;

c) segnala alle Sezioni ed ai Comitati Regionali i fatti relativi ai Soci per l'adozione dei provvedimenti del caso;

d) dispone ispezioni nei confronti dei Comitati Regionali e delle Sezioni, comprese quelle che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico o quello di ETS;

e) contesta ai Comitati Regionali ed alle Sezioni le irregolarità emerse dalle ispezioni o di cui si sia, comunque, venuto a conoscenza;

f) scioglie, nei casi previsti, i Comitati Regionali, i Consigli Direttivi e il Collegio dei Revisori delle Sezioni; sospende dalla funzione o revoca i Presidenti delle Sezioni, nominando uno o più Commissari per provvedere all'amministrazione ordinaria;

g) nomina Commissari per il compimento di singoli atti, o l'adozione di specifici provvedimenti di competenza delle Se-

zioni o dei Comitati Regionali che abbiano omesso di provvedere;
h) propone lo scioglimento delle Sezioni dell'Associazione;
i) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie;
l) approva il regolamento delle adesioni degli Enti aderenti e delibera sulla loro ammissione e sulla loro decadenza.

ART. 25 - GIUNTA ESECUTIVA

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, due Consiglieri ed i Consiglieri Anziani costituiscono la Giunta Esecutiva.

ART. 26 - POTERI DELLA GIUNTA

La Giunta Esecutiva adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione, esegue e fa eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e, in caso di urgenza, adotta ogni provvedimento necessario, nell'interesse dell'Associazione, sempre entro le competenze del Consiglio Nazionale.
La Giunta Esecutiva predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al parere del Consiglio Nazionale.
Nomina il liquidatore delle Sezioni scegliendolo, di norma, tra i componenti del Consiglio Nazionale.
La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità di voto il voto del Presidente vale doppio.
Le riunioni della Giunta si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle condizioni di cui appresso, di cui si darà atto nel verbale:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 27 - PROVVEDIMENTI URGENTI

I provvedimenti urgenti adottati dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente devono essere sottoposti, rispettivamente, alla ratifica del Consiglio Nazionale o della Giunta Esecutiva nella prima riunione successiva.
I provvedimenti non ratificati decadono e vengono sostituiti da quelli decisi dal Consiglio Nazionale.

ART. 28 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è responsabile dell'esecuzione delle

disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere degli organi dell'Associazione; cura la redazione del verbale delle adunanze del Consiglio Nazionale della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea Nazionale, assiste il Presidente nel disbrigo delle attività; è responsabile della conservazione degli atti e dello schedario dei Soci.

ART. 29 - ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Organo di Controllo è il Collegio dei Revisori dei Conti, che resta in carica tre anni, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, ai quali si applicano l'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza), essi sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti effettivi e un supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 Codice civile ed assume la carica di Presidente.

I Revisori dei Conti esercitano il controllo contabile sull'attività dell'Associazione, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017. Nell'ipotesi in cui si verifichi il superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Alternativamente l'Associazione potrà nominare un Revisore esterno.

Essi riferiscono all'Assemblea dei Soci sui Bilanci Preventivo e Consuntivo presentati dal Consiglio Nazionale. Tale compito può essere esteso alle sezioni che lo richiedono.

I revisori hanno compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Possono essere incaricati di attività ispettive nei confronti degli organismi associativi locali in merito a questioni economiche.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto apposito verbale. I componenti partecipano di diritto all'Assemblea Nazionale e sono invitati alle sedute del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.

L'Organo di controllo potrà essere monocratico.

ART. 30 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, laddove eletto, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale contemporaneamente alle elezioni dei Revisori dei Conti o con la stessa procedura. Rientra nelle competenze del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che, comunque, riguardino la interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto - pena la decadenza - nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina le controversie.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive. Le stesse saranno comunicate anche al Consiglio Nazionale.
I membri effettivi del Collegio dei Probiviri eleggono tra loro il Presidente del Collegio stesso.

ART. 31 - COMITATI: COSTITUZIONI E COMPITI

Il Consiglio Nazionale può istituire Comitati Tecnici per gli ambiti di interesse dell'Associazione, i quali durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio.
I suddetti comitati sono composti da almeno 3 elementi tra Soci e non Soci aventi competenza specifica.
I Comitati hanno il compito di fornire pareri al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario.
I Comitati riferiscono al Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale può in qualsiasi tempo sostituire uno o più componenti dei comitati, integrarli o confermarli.

ART. 32 - GRATUITA' DELLE CARICHE. ASSICURAZIONE

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, e Probiviro, ai livelli nazionale, regionale e sezionale, sono gratuite e non possono dare luogo ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso di spese sostenute per l'Associazione entro i limiti stabiliti con delibera dei rispettivi consigli.
L'Associazione deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro che vengono eletti alle cariche sociali e i volontari che prestano la loro attività in modo non sporadico, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di carica, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
In deroga al comma 1 del presente articolo le sezioni che svolgono attività di gestione di servizi o attività, incluse quelle previste dall'art. 8 D.Lgs. 117/2017, possono prevedere nel loro statuto o nel loro regolamento sezionale la corresponsione in favore del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, di emolumenti individuali annui, proporzionali all'attività effettivamente prestata da ognuno, non superiori ai limiti previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 33 - ISPEZIONI E COMMISSARIAMENTI

Possono essere disposte ispezioni di indagine nei confronti dei Comitati Regionali e delle Sezioni, qualora da fatti e comportamenti si ravvisino attività non conformi agli scopi od alle finalità dell'Associazione.
Sia i Comitati Regionali che le sezioni possono essere commissariati in casi particolarmente gravi di irregolarità nella gestione, di omissioni, o di violazioni degli Statuti o dei Regolamenti.
Il Consiglio Nazionale, in caso di irregolarità emerse dalle ispezioni, prende i seguenti provvedimenti:
- invita i Comitati Regionali o le Sezioni a discutere circa

le risultanze stesse;

- ove sia impossibile correggere gli inconvenienti contestati o in casi di gravi irregolarità, la giunta esecutiva nomina uno o più commissari scelti di norma tra, i componenti il Consiglio Nazionale e dei Comitati.

Il Commissario per le Sezioni è di norma un Socio, esclusi quelli appartenenti alla Sezione commissariata.

Il commissariamento è stabilito per un periodo da sei mesi ad un anno ed è prorogabile in casi particolarmente gravi.

Il Commissario cura l'Ordinaria Amministrazione, ammette e rinnova i soci, indice l'assemblea per l'elezione delle cariche sociali ordinarie.

La Giunta Esecutiva Nazionale può dare incarico al Commissario di provvedere anche all'amministrazione straordinaria.

Al Commissario ed al Vice Commissario, qualora nominato, spetta un rimborso spese effettivamente sostenute ed eventuali indennità preventivamente determinate dal Consiglio Nazionale. Tutti gli oneri sono a carico della Sezione e del Comitato Regionale commissariati. Sono vietate e, quindi, non riconosciute, eventuali altre indennità deliberate dai Comitati Regionali o dalle Sezioni.

Il Consiglio Nazionale metterà all'ordine del giorno della prima Assemblea Nazionale, l'informativa sulle attività commissariali ed ispettive condotte durante l'anno.

ART. 34 - APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO

L'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti in essi previsti, nonché le relative successive modifiche devono essere approvate dell'Assemblea Nazionale con la maggioranza, in prima convocazione dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea e, in seconda convocazione con la maggioranza assoluta degli intervenuti. La seduta è valida, in seconda convocazione ed in deroga all'art.17, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

TITOLO VIII

PATRIMONIO - BILANCIO

ART. 35 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO SOCIALE - LIBRI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione, da liberalità, donazioni, elargizioni, sovvenzioni, lasciti, contributi di Enti Pubblici e Privati, dai versamenti che le singole Sezioni locali sono tenute a fare all'Associazione e dalle quote associative degli Enti Aderenti.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, ri-

serve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali al fine dell'esclusivo perseguimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Nazionale lo schema di bilancio preventivo per l'anno successivo, che entro il 30 giugno dell'anno seguente verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

Bilancio Sociale

L'Associazione redige annualmente il Bilancio sociale e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Libri sociali e scritture contabili

L'associazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili. Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inviarsi al Segretario Generale.

TITOLO IX
SCIOGLIMENTO - FORO COMPETENTE - NORME DI RINVIO TRANSITORIE E FINALI

ART. 36 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo che si sia provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altro ente del terzo settore, che persegue finalità analoghe, indicato dall'Assemblea Nazionale deliberante lo scioglimento, con le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 37 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie il foro competente è quello di Roma per questioni che coinvolgono gli Organi Nazionali ed in caso di violazione delle norme del presente Statuto. Per controversie riguardanti le Sezioni e/o il Comitato Regionale, il Foro competente è quello territoriale.

ART. 38 - PRECISAZIONE

I termini "disabile"e/o "disabilità" adottati nel presente Statuto si intendono comprensivi delle dizioni Handicap, Handicappati, Persone in situazione di handicap, ecc. così come definite dall'OMS, fatte proprie dal Consiglio d'Europa, integrati e classificati con riferimento all'ICD e come contenute nella ICDH, nonché delle linee guide, approvate dal Ministero della Sanità.

ART. 39 - NORMA DI RINVIO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Fino all'approvazione del presente Statuto da parte dell'Autorità Governativa competente, si applicano le disposizioni dello Statuto vigente, che deve intendersi abrogato dalla data del Decreto Ministeriale di approvazione del presente Statuto secondo le previsioni di cui all'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

FIRMATO: Giulio Francesco Bagnale, Antonio Di Lizia Notaio segue sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo

ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 23 commi 3, 4 e 5 del

D.Lgs. 82/2005, composta da n. 34 facciate.

Potenza, undici luglio duemilaventitre.